



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 454 DEL 17 maggio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente e dal dott. Franco Corbo, Componente, e, dal dott. Umberto Calandrella, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 17 maggio 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 52

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. ANCONA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Doudou **DIAW** (gara Ternana-Ancona del 29/4/01 – C.U. n. 443 dell'8/5/01).

Avverso il provvedimento in data 8/5/01 con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Diaw Doudou, tesserato per la società Ancona, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per avere, al 47° del secondo tempo della gara Ternana-Ancona del 29/4/01, colpito un avversario con uno sputo al viso, ha proposto tempestivo reclamo il tesserato assumendo di essersi limitato ad espellere dalla bocca, per problemi di respirazione, una gomma da masticare. Rileva poi che la stessa non attinse alcun calciatore avversario, onde deve ritenersi erronea la diversa impressione avuta dall'assistente a causa della sua lontananza dal punto del campo ove si è verificato l'episodio. Invocando precedenti giurisprudenziali, il Diaw chiede la riduzione della sanzione.

All'odierna riunione è comparso il calciatore reclamante che ha ribadito la propria versione dei fatti insistendo nelle conclusioni rassegnate nel gravame.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva di non poter disattendere le univoche risultanze del rapporto del collaboratore dell'arbitro, costituendo questo un documento ufficiale con valore probatorio privilegiato. L'assistente del direttore di gara ha circostanziatamente refertato l'accaduto, precisando che il reclamante “colpiva con uno sputo sul viso il giocatore della Ternana”. Successivamente i compagni di squadra protestavano vivacemente nei confronti del Diaw.

Va rilevato che il Diaw non ha offerto alcun elemento a sostegno del suo assunto tale da evidenziare un contrasto intrinseco nelle affermazioni dell'Ufficiale di gara, inficiandone la validità. Al contrario il rapporto è circostanziato, logico e coerente onde non può essere messo in discussione.

Dagli atti ufficiali emerge quindi il convincimento che il calciatore abbia effettivamente compiuto il comportamento sanzionato dal Giudice Sportivo.

Per quanto attiene la determinazione della sanzione, la stessa appare congrua ed in linea con i precedenti giurisprudenziali degli Organi della Giustizia Sportiva.

I precedenti richiamati dall'appellante non sono conferenti poiché relativi ad episodi di altro contenuto.

Per questi motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 6 ter comma 1 e art. 11 C.G.S. (gara Internazionale-Atalanta del 6/5/01).

Con provvedimento del 7/5/01 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la soc. Internazionale per rispondere della violazione di cui all'art. 6 ter comma 1 e all'art. 11 C.G.S. per avere i suoi sostenitori introdotto, in occasione della gara Internazionale-Atalanta del 6/5/01, all'interno dello stadio, nel penultimo anello della curva, un motorino (che veniva sfiorato da un razzo ricaduto nei pressi) ed averlo poi calpestato ed infine gettato oltre la balaustra del settore inferiore provocando il rischio di investimento di due persone.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti la Società deferita faceva pervenire memoria difensiva sostenendo: a) che l'episodio era addebitale ad un gruppo di delinquenti non inquadrati nel tifo organizzato nerazzurro; b) che essa deferita, tramite il proprio responsabile organizzativo, si era immediatamente attivata per consentire l'identificazione dei facinorosi da parte delle forze dell'ordine; c) che a quattro di costoro era stato infatti notificato provvedimento di divieto di accesso allo stadio in occasione delle partite per la durata di un anno; d) che sussistevano quindi i presupposti per l'applicazione della scriminante o dell'attenuante di cui all'art. 6 ter, comma 5 C.G.S.; e) che per effetto dell'episodio in oggetto non si erano verificati danni alle persone e neppure si era determinata una situazione di reale pericolo per l'incolumità pubblica. Concludeva pertanto la deferita chiedendo di essere prosciolta dall'addebito ed in subordine di essere assoggettata a sanzione contenuta nel minimo.

Alla riunione odierna sono comparsi il Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità della Società deferita e l'irrogazione alla stessa della sanzione della squalifica del campo di giuoco per due giornate, ed il rappresentante della società Internazionale che ha illustrato la memoria difensiva ribadendo le conclusioni ivi riportate.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia pienamente fondato.

Risulta infatti dalla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini che i sostenitori della Soc. Internazionale sono riusciti ad introdurre, quanto meno a partire dalla metà (circa) del secondo tempo della gara, un ciclomotore all'interno del secondo anello dello Stadio G. Meazza. Come possa essere stata in concreto realizzata questa condotta, clamorosamente illecita (introduzione e successivo trasporto sulle gradinate di un mezzo ingombrante e pesante) non è stato possibile appurare con certezza: la tesi della Società deferita, secondo cui l'irresponsabile comportamento dei tifosi sarebbe stato posto in essere in concomitanza con l'apertura dei cancelli asseritamente disposta a pochi minuti dal termine della gara per favorire il deflusso progressivo degli spettatori, non è del tutto inverosimile, anche se contrastante con l'affermazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini di aver notato la presenza del motorino già a metà del secondo tempo (essendo notorio che l'apertura dei cancelli ha luogo normalmente non prima di 5-10 minuti dal termine della gara).

Resta il fatto che – quale che sia stato il momento preciso dell'asserita introduzione - vi è stata in ogni caso un'omissione di vigilanza e di prevenzione da parte della società deferita, i cui addetti alla sicurezza hanno colpevolmente trascurato i controlli indispensabili (sia all'atto dell'apertura dei cancelli, sia nel successivo tragitto lungo le rampe esterne dello stadio fino agli spalti del secondo anello) per impedire la verifica di un fatto così grave ed eclatante.

Ancora più preoccupanti risultano gli sviluppi successivi della vicenda posto che il mezzo, una volta collocato sulle gradinate, è stato dapprima sfiorato da un razzo caduto nei pressi (con rischio di incendio dalle conseguenze imprevedibili, attesa la presumibile presenza di carburante nel serbatoio), è stato poi preso a calci, sballottato e semidistrutto da un gruppo di facinorosi ed infine fatto cadere nel settore sottostante (del medesimo secondo anello, e non da un anello all'altro, attesa la particolare conformazione dello stadio G. Meazza) previo lancio dello stesso oltre la balaustra protettiva. L'inaudita pericolosità di siffatta condotta è troppo evidente per dover essere dimostrata, anche ad ammettere la veridicità della circostanza allegata dalla difesa (e confermata dalla dichiarazione 11 maggio 2001 del rag. Meloni responsabile organizzativo della Società, ma non dalla relazione dell'Ufficio Indagini), secondo cui gli autori del gesto inconsulto avrebbero precedentemente avvisato dell'imminente caduta del ciclomotore le persone occupanti il settore sottostante.

E' innegabile quindi che, per l'imprevedibilità delle modalità di caduta di un mezzo così pesante ed ingombrante lungo un percorso a gradoni in discesa, è solo per mera casualità che non si sono verificate conseguenze lesive per le persone presenti (riferisce il collaboratore dell'Ufficio Indagini che "il motorino ha finito la sua corsa contro la balaustra rischiando di investire due persone")

Va poi osservato che anche con riguardo a questa seconda fase dell'episodio (protrattasi sicuramente per alcuni minuti) è sicuramente ravvisabile un addebito di colpa per omessa vigilanza a carico della società deferita, essendo inconcepibile che i tifosi abbiano potuto insistere indisturbati nella loro criminale condotta senza che nessuno del servizio di sicurezza o delle forze dell'ordine intervenisse (o fosse messo in grado – attraverso opportune misure organizzative di vigilanza e prevenzione – di intervenire tempestivamente del tutto indimostrata alla luce dell'evolversi degli eventi è l'affermazione del Meloni di aver subito allertato il Vice Questore responsabile dell'ordine pubblico all'interno dello stadio).

Va dunque affermata la responsabilità oggettiva della Soc. Internazionale per la violazione di cui all'art. 6 ter comma 1 del C.G.S.

Non sussistono i presupposti per la concessione della scriminante, né delle attenuanti previste dall'art. 6 ter ultimo comma. Non vi è prova infatti che la messa a disposizione della Questura delle foto scattate dal fotografo ufficiale dell'Inter (vedi ancora

dichiarazione Meloni 11.5.01) abbia effettivamente consentito l'identificazione (non diversamente conseguibile) dei responsabili del grave episodio (all'uopo dovrebbero essere risultate di uguale se non maggiore utilità le riprese televisive effettuate nella circostanza dall'emittente che ha curato la trasmissione in diretta della gara).

Ai fini della determinazione della sanzione bisogna considerare: a) che la Soc. Inter è già stata sanzionata ai sensi dell'art. 6 ter C.G.S. per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione di tale norma (C.U. 17.4.2001); b) che in caso di recidiva specifica l'art. 6, ter comma 3°, prevede l'irrogazione della sanzione minima della squalifica del campo di giuoco per una giornata, in aggiunta all'ammenda con diffida, a prescindere quindi dalla gravità della violazione in concreto riscontrata; c) che nel caso di specie l'illecito disciplinare oggetto di deferimento si discosta sensibilmente dal livello minimo di gravità, tenuto conto della rilevante pericolosità per l'incolumità pubblica dei fatti come sopra accertati, nonché della indiscutibile incidenza causale della omissione di prevenzione e vigilanza imputabile alla società deferita.

Alla stregua di questi rilievi appare congrua ed adeguatamente afflittiva la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due giornate di gara e dell'ammenda di L. 30.000.000 con diffida.

Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare alla Soc. Internazionale le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per due giornate e l'ammenda di L. 30.000.000 con diffida.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 27 maggio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro